

Nr.R.G. 1115/13

Nr.Cron. _____

REP. 817/13



Tribunale di Perugia

Seconda Sezione Civile

- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Rana	-Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi	- Giudice
dott.ssa Francesca Altrui	-Giudice rel.

Vista la proposta di concordato preventivo presentata in data 5/4/2012 dalla società F.Ili Valigi S.r.l. con sede in Marsciano Via Tuderte 8- P. I.V.A. 00161690540 in persona del Liquidatore;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Letto il motivato parere favorevole depositato il 25/2/2013 dai Commissari Giudiziali, i quali rappresentano che con l'attivo di euro 5.934.566,72 sarà possibile soddisfare integralmente i privilegiati, le spese di procedura e la percentuale del 28,51% dei chirografari;

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 22/3/2013;

dato atto che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al P.M. e notificato ai creditori dissenzienti;

dato atto che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto la maggioranza del valore complessivo dei crediti ammessi al voto; sul punto si osserva infatti che il



totale dei crediti chirografari è pari ad euro 5.656.624,35, e che sono stati espressi
voti favorevoli per euro 4.116.513,54 pari al 72,77% del passivo chirografario;
ritenuta dunque approvata la proposta di concordato preventivo;
preso atto della mancanza di opposizioni;
ritenuto che la procedura si è svolta regolarmente;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da F.lli Valigi S.r.l. con sede in Marsciano Via
Tuderte 8- P. I.V.A. 00161690540;

NOMINA

Liquidatori l'Avv. Paolo Fantusati e la dott.ssa Federica Bertoldi;

NOMINA

il seguente comitato dei creditori:

Banca delle Marche S.p.a.

Delfiner G.m.b.h.

Negri S.r.l

disponendo che il nominato Comitato provveda, entro dieci giorni, su
convocazione dei Liquidatori, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

DISPONE

che i Liquidatori provvedano:

- A predisporre ogni sei mesi una relazione sullo stato della procedura, informando il giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, relazione che sarà depositata in Cancelleria e Comunicata ai Commissari giudiziali ed al comitato dei creditori;
- per le vendite mobiliari ed immobiliari, per le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, ad esprimere il proprio parere favorevole e munirsi del parere favorevole del comitato dei creditori, notiziandone previamente anche il giudice delegato;
- alla liquidazione dei beni con le modalità e con le forme previste dagli artt. da 105 a 108 l.f.;



- per le vendite di aziende e rami d'azienda, beni immobili e altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché per le cessioni delle attività e passività di azienda o di beni o rapporti giuridici o individuali in blocco, a farsi autorizzare dal comitato dei creditori ex art. 182 co 4 L.F.; la vendita potrà avvenire anche all'asta avanti al G.D., secondo le modalità che saranno ritenute più idonee dal liquidatore, di concerto con i Commissari giudiziali, il comitato dei creditori ed il G.D.;
 - all'incameramento dei canoni d'affitto ed al recupero dei crediti, eventualmente anche mediante apposite iniziative giudiziarie concordate con la ricorrente, con il C.G. e previo parere favorevole del C. dei C.;
 - all'accreditamento di tutte le somme riscosse su un conto corrente bancario intestato alla Procedura; i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore previa comunicazione al C.G. ed una copia dell'estratto bancario sarà rimessa ogni tre mesi al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori e al giudice delegato;
 - alla predisposizione – sentiti il C.G. ed il ricorrente - di un elenco dei creditori ammessi al riparto con indicazione dell'ammontare del credito e delle cause di prelazione; detto elenco dovrà essere comunicato a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione nel termine di giorni 30 dalla comunicazione e con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati ma verranno depositati in Cancelleria Fallimentare;
- al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti (anche parziali nel quale caso il riparto finale dovrà avvenire dopo l'approvazione del rendiconto) depositati presso la Cancelleria Fallimentare; i pagamenti saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili o tramite bonifici bancari che il citato istituto bancario invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al commissario giudiziale e al giudice delegato un elenco degli assegni spediti;



Tribunale di Perugia
Seconda Sezione Civile - Ufficio Fallimentare

- a presentare al termine dell'incarico un conto della gestione ai sensi dell'art.116 L.F., ma senza le relative formalità, richiedendo agli organi del Tribunale gli opportuni provvedimenti per la chiusura della procedura;

I Commissari Giudiziali riferiranno al G.D. sull'andamento e adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali.

Rimette al G.D. ogni ulteriore provvedimento da adottarsi nella fase di liquidazione.

DICHIARA

Interamente compensate tra le parti le spese per il presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi comprese la comunicazione al PM, al nominato liquidatore e al commissario giudiziale, il quale ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori. e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Perugia, il 03/04/2013

Il Giudice est.

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

il 3 APR. 2013

Perugia, il

Il Giudice est. Dr. Stefano Micarelli

FATTA COMUNICAZIONE
TELEMATICA IL 4 APR. 2013